

Obblighi della curatela per i rifiuti prodotti dal fallimento

La giurisprudenza

Per il Consiglio di Stato il curatore deve bonificare la zona contaminata

Con la liquidazione dei beni si intreccia anche il tema dello smaltimento dei rifiuti, sul quale è tornato di recente il giudice amministrativo, con particolare riferimento al rapporto tra procedure concorsuali e responsabilità per la tutela dell'ambiente e della collettività pubblica. Con frequenza sempre maggiore, il curatore deve confrontarsi con gli obblighi di intervento prescritti dalle autorità competenti alla tutela ambientale riferiti a fatti commessi (o più spesso omessi) dal debitore durante l'esercizio dell'attività di impresa.

Particolari criticità sono emerse in relazione alla possibilità di considerare il curatore tra i legittimati passivi rispetto agli ordini di smaltimento dei rifiuti, quando questi siano ascrivibili a condotte del debitore precedenti l'apertura della liquidazione giudiziale. Secondo il principio di diritto enunciato dal Consiglio di Stato nell'Adunanza plenaria del 26 gennaio 2021, gli oneri di bonifica e di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 192 del Dlgs 152/2006 gravano sulla massa fallimentare ogni qualvolta il curatore abbia inventariato i relativi beni. È la posizione di «detentore» (colui che è in possesso dei rifiuti ovvero dei beni immobili su cui essi insistono) che fonda la responsabilità del curatore.

In applicazione di questo principio, il giudice amministrativo – discostandosi dall'orientamento sino allora prevalente – ha sancito la responsabilità del curatore, sul presupposto che la sua condizione di detentore dei rifiuti gli impone l'obbligo di rimuoverli e di adottare le misure necessarie a eliminare le conseguenze derivanti dal loro abbandono (sentenza del 14 marzo 2022).

Principio questo seguito, come si osservava su queste colonne, dalle Sezioni Unite della Cassazione (33944/2023), che – in contrasto con Cassazione, Sezioni Unite, 3077/2023, che affermava l'opposto principio «chi inquina paga» – hanno sancito l'obbligo del curatore di dare attuazione agli obblighi di bonifica originariamente sottoscritti dal debitore.

Ad aggravare il quadro è ora la nuova pronuncia (sentenza del 21 febbraio 2024), con cui il Consiglio di Stato, tornando sul tema, ha chiarito che il curatore è altresì obbligato ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per un'efficace protezione della zona conta-

minata. In quel caso, i giudici amministrativi hanno riconosciuto che sulla curatela del fallimento grava altresì l'obbligo di attivarsi per la messa in sicurezza di un'area detenuta in locazione dalla società poi fallita sulla quale erano stoccati rifiuti a rischio di autocombustione. E ciò anche se, stante il pericolo per la pubblica incolumità e l'incapienza della procedura, le spese per l'urgente messa in sicurezza si sarebbero dovute anticipare dal Comune, con diritto dell'ente ad insinuarsi al passivo per le spese sostenute.

A fronte del consolidarsi di questo orientamento, una possibile via di uscita per le curatele è quella indicata dal Tribunale di Treviso (sentenza del 4 aprile 2024), evidenziando che la posizione del curatore di detentore dei rifiuti del curatore va temperata con l'istituto della derelizione,



TRIBUNALE DI TREVISO
L'obbligo di smaltimento viene a cadere in seguito all'abbandono dei beni



IL RISCHIO
Caricare sulla procedura di liquidazione la messa in sicurezza dell'area rischia di sacrificare gli interessi dei creditori

che non incontra limiti dovuti alla natura dei beni interessati.

In questa prospettiva, l'obbligo di smaltimento viene meno a seguito della perdita della detenzione da parte del curatore, non rilevando la circostanza che l'abbandono intervenga successivamente all'inventariazione dei beni da smaltire. Il curatore – rilevata la manifesta non convenienza dell'attività liquidatoria rispetto alle prospettive di realizzo dei creditori – sarebbe sempre legittimato a liberarsi – ex articolo 213, comma 2, del Codice della crisi di impresa – dagli obblighi di bonifica derivanti dal suo status di detentore. Il generale interesse della collettività alla tutela dell'ambiente non potrebbe, infatti, sovertire il principio dell'utilità per i creditori dell'attività liquidatoria.

Questa decisione potrebbe offrire alle procedure una possibile via di uscita rispetto agli effetti della evoluzione della giurisprudenza amministrativa che, ponendo a carico della procedura di liquidazione giudiziale non solo gli oneri di smaltimento dei rifiuti ma anche quelli di messa in sicurezza dell'area contaminata, rischia di sacrificare gli interessi dei creditori per rimediare a condotte del loro debitore.